

# Comune di Daverio

Provincia di Varese

Verbale n.16 del 05.11.2025

## Parere sull'atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo di produttività anno 2025 e direttive per la contattazione decentrata

Il sottoscritto Revisore dei Conti, D.ssa Stefania Sandri,

VISTI

- **la proposta di delibera di Giunta n.59 del 21.10.2025** avente ad oggetto: "Atto di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo di produttività anno 2025 e direttive per la contattazione decentrata"
- **la relazione tecnico finanziaria di sostenibilità incremento fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 14, comma 1bis, del DL 25/2025, sottoscritta dal responsabile finanziario,**
- la tabella di calcolo incremento massimo del fondo incentivanti dl 25/2025 (in linea con le disposizioni Nota RGE 175706 del 27.6.2025)
- i pareri positivi espressi dai soggetti indicati ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 D. Lgs.267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile

RICHIAMATI

- L'art. 40 bis co.1 d. Lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale dispone che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti....."
- L'art. 40 comma 3 D. Lgs. 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere in forma decentrata contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente e che le clausole difformi sono disapplicate
- l'art. 79 del CCNL del 16.11.2022 "Fondo Risorse Decentrate: costituzione" per la disciplina delle risorse stabili;
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*
- l'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 convertito in L. n. 69/2025 che dispone: *"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo*



*33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabella delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali."*

#### CONSIDERATO CHE

- Il Consiglio comunale ha approvato:

\*con Deliberazione n. 41 del 23 dicembre 2024 la "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPs) 2025-2027";

\*con Deliberazione n. 42 del 23 dicembre 2024 il "Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027 e relativi allegati";

- La Giunta Comunale ha approvato con Deliberazione n. 2 del 15 gennaio 2025 il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

- La Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2025-2027 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 27 marzo 2025;

#### VISTA

La Relazione Tecnica riferita all'aumento delle risorse stabili del fondo decentrato comparto e fondo EQ ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, DL 25/2025" trasmessa e ricevuta dal Comune di Daverio

#### PRESO ATTO CHE

- le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 79 del CCNL del 16 novembre 2022 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili;

- il decreto legge n.25/2025 convertito in Legge n. 69/2025 al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente degli enti locali consente di incrementare le risorse stabili del fondo decentrato in deroga al limite dell'art. 23, comma 2, D.lgs 75/2017;

- l'incremento del Fondo decentrato risorse stabili, definito dall'Amministrazione Comunale, ammonta a € 5.000,00;

#### CONSIDERATO

- che l'Ente rispetta il limite del valore soglia per la spesa di personale definito dal D.L. n.34/2019 art.33;

- che l'Ente rispetta il principio del contenimento della spesa di personale rispetto al triennio 2011-2013 di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e s.m.i;

- che resta garantito l'equilibrio pluriennale di bilancio per il triennio 2025-2027.



ESAMINATA

**la Relazione Tecnica ricevuta di cui sopra**

CONSTATATO CHE

L'incremento del Fondo risorse decentrato per le sole risorse stabili di € 5.000,00 è in deroga al limite disposto dall'art. 23, D.Lgs n. 75/2017.

Tutto ciò premesso, considerato e constatato, il sottoscritto Revisore

DA ATTO

del sostanziale rispetto dei limiti di spesa di personale e della permanenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio a seguito dell'incremento del Fondo Risorse Decentrate 2025 per la sola parte stabile, esprimendo parere favorevole.

Il Revisore dei Conti  
Dr.ssa Stefania Sandri

